



# COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre n. 4 - tel. 0161400123

## ORDINANZA N. 10/2023 protocollo generale nr. 1420/2023

### IL SINDACO

**OGGETTO: istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in via Castello - dal 13.6.23 a seguito di frana del 13.6.2023 - presumibili 30 giorni**

**CONSIDERATO** che nel tardo pomeriggio del 13.6.2023 in via Castello si è verificato un evento franoso che ha provocato il distacco di materiale dal versante sottostante via Castello, nel segmento stradale successivo all'accesso ad alcune civili abitazioni e prima dell'area stradale che conduce al cimitero;

**RILEVATO** che nelle more dell'intervento di ripristino del tratto interessato a opera dell'impresa esecutrice incaricata è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, interdire il traffico veicolare in via Castello per scongiurare un ulteriore scarico di materiale franoso con potenziale pericolo per gli utenti della strada;

**ACCERTATO** che via Castello, nell'immediatezza dell'evento, è stata adeguatamente messa in sicurezza attraverso una barriera mobile integrata con segnaletica stradale per interdire l'accesso ai veicoli, ad eccezione dei veicoli dei residenti nelle abitazioni ubicate nel tratto iniziale;

**RITENUTO** di provvedere senza ritardo alla chiusura del traffico veicolare in via Castello per salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'ufficio tecnico comunale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

**VISTI** gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21, 25, 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

**VISTO** il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

**VISTO** il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 54;

### ORDINA

**l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Castello, per un periodo presumibile di 30 (trenta) giorni a far data odierna.**

È consentita la circolazione veicolare ai soli residenti nel tratto iniziale di via Castello, ai veicoli autorizzati a eseguire il ripristino stradale, ai mezzi di pubblico soccorso e di emergenza.

### AVVERTE

a-) che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

b-) che eventuali danni a persone e/o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti;

### DISPONE

1-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

2-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e ai Carabinieri di Borgomasino;

### AVVISA

a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

## **PUBBLICITÀ**

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*) <https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e <https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre al luogo destinatario del presente provvedimento.

Maglione, 14 giugno 2023

IL VICESINDACO

*Simona SANTIÀ*

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39